

Proponente: 37.A
Proposta: 2018/301

del 22/10/2018



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 1151

del 22/10/2018

FINANZIARIO

Dirigente: PRANDI Dr.ssa Monica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: ISTANZA DI RICORSO/RECLAMO AI FINI IRAP - ANNO DI IMPOSTA
2014

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n.193 del 22/12/2017 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2018-2020 e il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- che con deliberazione della Giunta Comunale n.21 del 06/02/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione risorse finanziarie dell'esercizio 2018, nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.lgs. 267/00;

Premesso inoltre:

- il Decreto Legislativo 15/12/1997 n.446, istitutivo dell'Irap, afferma all'art. 11 che nella sua determinazione della base imponibile, sono ammessi in deduzione i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
- Le disposizioni ed istruzioni dell'Agenzia delle Entrate per gli enti pubblici (la prima volta con la circ. 99/98, l'ultima con le istruzioni alla dichiarazione Irap 2018) prevedono la deduzione dei contributi Inail solamente per i dipendenti impiegati in attività commerciali, risultando in tal modo esclusa la deduzione dei contributi Inail riferita ai dipendenti pubblici impiegati in attività istituzionali;
- Il Comune di Reggio Emilia, per non incorrere in sanzioni, si è adeguato alle indicazioni dell'Agenzia delle Entrate, determinando e versando per l'Attività Istituzionale nel periodo di imposta 2014 l'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) sulla base di valori imponibili corrispondenti alle retribuzioni erogate al personale dipendente, così detto "metodo retributivo", senza tenere peraltro conto, in diminuzione, dei contributi versati per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (i contributi Inail);

Visto che:

- Con le recenti sentenze n. 15036 e n. 15037, entrambe pubblicate dalla Suprema Corte di Cassazione il 16 giugno 2017, la summenzionata interpretazione restrittiva dell'Agenzia delle Entrate è stata disconosciuta e la Suprema Corte ha affermato che compete in ogni caso anche al contribuente "Amministrazione Pubblica" il diritto alla deduzione dalla base imponibile Irap dei contributi Inail;

Preso atto che:

- Il Comune ha presentato in data 28/12/2017 (Prot. 0069851), all'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia, una specifica e documentata istanza di rimborso dell'Irap versata in eccesso nel corso dell'anno di imposta 2014, chiedendo la restituzione della somma di € 34.149,00, così determinata:

PROSPETTO RIEPILOGATIVO

IRAP VERSATA IN ECCESSO

Anno (A)	Base imponibile considerata al lordo dei contributi Inail (Y)	Irap versata (C)	Contributi Inail versati (D)	Contributi Inail già Dedotti per Attività Commerciali (E)	Contributi Inail deducibili per attività Istituzionali (F) (F=D-E)	Irap versata in eccesso (8,5% su F)
2014	32.909.287	2.797.289	488.767	87.014	401.753	34.149

- A tale istanza di rimborso, l'Agenzia non ha dato alcun riscontro;
- Essendo decorsi oltre 90 giorni dalla presentazione si è realizzata la fattispecie del rifiuto tacito, che consente la proposizione del ricorso ai sensi degli art.t. 17-bis, 18, 19 e seguenti del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546;
- E' stato pertanto redatto il Reclamo-Ricorso (art. 17 bis D.lgs 546/92) successivamente inviato, per un preventivo vaglio, al Segretario Generale e all'Avvocatura Comunale affinché venissero analizzati sia gli aspetti di merito che organizzativi.
- Il Servizio Legale del Comune ha dichiarato di non disporre al suo interno di avvocati specializzati nel Diritto Tributario;
- La dott.ssa Daniela Ferretti è dipendente dell'Ente presso il Servizio Finanziario e Responsabile dell'Ufficio Fiscale, nonché abilitata all'esercizio della professione di Dottore Commercialista e iscritta nel Registro dei Revisori Contabili al numero 68515, ed esperta della materia fiscale oggetto della presente vertenza;
- per il deposito del Ricorso è richiesto un versamento di un contributo unificato di € 250,00, vista la "Dichiarazione di valore" della lite che è pari ad € 34.149 (controversie di valore superiore a € 25.000 e fino a € 75.000).

VISTI:

- L'Art. 107 del il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento generale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune;

DETERMINA

- Di proporre Ricorso/Istanza di reclamo, ai sensi dell'art. 17 bis D. Lgs. 546/92, alla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia per il silenzio-rifiuto dell'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia all'istanza di rimborso (Prot. 0069851), pari ad € 34.149,00, per l'Irap dell'anno 2014 versata in eccesso, come da testo allegato al presente atto;
- Di incaricare della rappresentanza e della difesa del Comune la dott.ssa Daniela Ferretti, Responsabile dell'Ufficio Fiscale dell'Ente presso il Servizio Finanziario;
- Di autorizzare l'Economo Comunale ad anticipare le somme per il pagamento del contributo unificato di € 250,00, occorrenti per il deposito del Ricorso summenzionato alla CTP di Reggio Emilia;
- Di impegnare la suddetta spesa di € 250,00, da sostenere in contanti tramite utilizzo di cassa comunale trattandosi di spesa minuta e urgente, al capitolo 8700/1 del Peg 2018 denominato "Imposte, tasse e contributi vari", Missione 01, Programma 11, Titolo 1, codice del piano dei conti integrato 1.02.01.02.00 del Bilancio 2018.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi in capo al Dirigente firmatario

Reggio Emilia, lì 22/10/2018

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PRANDI MONICA
2018.10.22 14:40:33

CN=PRANDI MONICA
C=IT
O=COMUNE DI REGGIO N
2.5.4.97=CF:IT-0014592035

RSA/2048 bits

